



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 5 NOVEMBRE 2013

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ATTIVITA' AMATORIALE E RICREATIVA

INIZIO CAMPIONATO

Si comunica che onde consentire la procedura di tesseramento all'Attività Amatoriale, nonché la relativa decorrenza e validità della copertura assicurativa, l'inizio del Campionato viene posticipato a **SABATO 16 NOVEMBRE 2013**

Si riporta di seguito il Regolamento del Torneo Amatori della stagione sportiva 2013/2014.

REGOLAMENTO ATTIVITA' AMATORIALE E RICREATIVA

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

I cartellini per l'Attività Amatori (comprensivi di assicurazione) saranno rilasciati dal Comitato Regionale nonché dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali alle Società partecipanti all'Attività di cui trattasi; il prezzo dello stampato comprensivo di plastificazione è fissato in € 6,00. Il tesseramento dei calciatori dell'Attività Amatori 2013/2014 e le modalità di svolgimento dell'Attività medesima sono regolati dalle seguenti disposizioni:

- a) tutti i calciatori partecipanti alla Attività Amatori 2013/2014 **dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato per tale Attività;**
- b) i calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte alla Attività Amatori se muniti di apposito nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza;
- c) non potranno comunque partecipare a gare dell' Attività Amatoriale i calciatori che nel corso della stessa stagione sportiva siano stati impiegati dalle proprie Società in competizioni ufficiali nazionali, regionali o provinciali (Campionato, Coppa Italia, Coppe Regionali); tale limitazione viene meno per i calciatori svincolati dalle loro società di appartenenza;
- d) i calciatori, già partecipanti all'Attività Amatoriale e liberi da vincolo, che sottoscrivano richiesta di tesseramento in favore di Società affiliate alla F.I.G.C., non possono essere impiegati nelle successive gare della Attività Amatoriale;
- e) analogamente i calciatori tesserati federalmente, già precedentemente impiegati nella Attività Amatori in virtù del prescritto nulla-osta, che per intervenute carenze di organico della Società di appartenenza vengano utilizzati in gare ufficiali svolte dalla medesima, non potranno essere successivamente utilizzati nelle residue gare Amatoriali;
- f) alle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, è consentito impiegare, indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l'Attività Amatori, qualora le stesse intendano prendervi parte con una propria squadra riserva. L'impiego di detti calciatori in incontri dell'Attività Amatori non sarà consentito se gli interessati abbiano preso parte a **3 (tre) gare** dell'Attività ufficiale svolta, nella corrente stagione sportiva, dalla propria Società. Limitatamente ai calciatori di cui al presente punto, già tesserati federalmente per le rispettive Società, **è comunque richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare alla Attività Amatori;**
- g) sarà consentita la partecipazione all'Attività Amatori di calciatori tesserati come tecnici della propria o di altre Società o che siano Dirigenti o componenti i Consigli Direttivi del proprio o di altri sodalizi, con l'autorizzazione della Società di appartenenza;
- h) l'età minima per la partecipazione dei calciatori viene fissata a **30 anni anagraficamente compiuti**.
- i) il tesseramento è consentito fino al 31 marzo 2014. Non è prevista alcuna forma di trasferimento di calciatori amatori da una Società all'altra o alcuna forma di svincolo.
- j) l'Attività Amatori viene distinta in due diverse fasi: una Provinciale (la cui organizzazione viene demandata alle rispettive Delegazioni Provinciali) ed una Regionale. La stessa non avrà prosecuzione in ambito Nazionale.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del C.G.S..

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione da parte dell'arbitro dei calciatori partecipanti all'Attività Amatoriale deve avvenire solo ed esclusivamente attraverso l'esibizione del cartellino per l'Attività Amatori appositamente vidimato.

Si rammenta che l'eventuale partecipazione di calciatore sprovvisto del predetto cartellino può comportare, su reclamo di parte regolarmente proposto, la punizione sportiva della perdita della gara.

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI

Possono essere tesserati calciatori stranieri purchè in possesso di valido permesso di soggiorno e residenza in Italia (documentazione da allegare al tesseramento).

SVOLGIMENTO DELLE GARE E SOSTITUZIONE CALCIATORI

Le gare dell'Attività Amatori avranno la durata di 90', suddivisi in due tempi di 45' ciascuno.

Nelle gare dell'Attività Amatori, le Società possono sostituire definitivamente **7 calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Il tempo di attesa, per tutti gli incontri, è fissato in 45' minuti.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva).

Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

DISCIPLINA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società, dei dirigenti, degli atleti e dei tecnici alla osservanza delle norme di comportamento nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva.

A tal proposito si segnala che il compimento di atti di violenza commessi nei confronti del direttore di gara da propri tesserati o persone riconducibili direttamente alla società, può essere sanzionato dagli organi di giustizia sportiva con l'esclusione dalla manifestazione.

TUTELA SANITARIA

Le società sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva agonistica. Le certificazioni di idoneità devono essere tenute agli atti delle società che sono responsabili della loro regolarità ed aggiornamento.

FINALE REGIONALE

La finale per determinare la vincente regionale verrà organizzata direttamente dal C.R. Calabria previa comunicazione da parte delle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali delle rispettive società vincenti.

Le ammonizioni maturate nella Fase Provinciale non si computano in quella Regionale.

SPESE ARBITRALI

Si informa che le spese arbitrali sono da ritenersi a carico delle società partecipanti.

OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

Oltre alle succitate disposizioni, le Società dovranno osservare tutte le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. e della L.N.D..

PER QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., L'ATTIVITA' AMATORI NON RIENTRA NELL'ATTIVITA' UFFICIALE, PERTANTO L'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' CHE VI PARTECIPANO SI RITIENE CONCLUSA AL 30 GIUGNO 2014.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi